



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ..2.2.NOV. 2012



**CONFERENZA UNIFICATA
22 novembre 2012**

Punto 2) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5
NOVEMBRE 2012, N. 188, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROVINCE E
CITTA' METROPOLITANE. (A.S. 3558)***

L'ANCI esprime parere favorevole condizionato agli emendamenti indicati e si limita a formulare alcune considerazioni.

Si chiede al Governo e al Parlamento di procedere rapidamente e con urgenza all'approvazione del decreto legge conservando l'impostazione contenuta nel decreto legge n. 96 integrando con il sistema elettorale di secondo grado per l'elezione delle province e dei consigli metropolitani e prevedendo tempi certi e rapidi per l'istituzione delle nuove province e delle città metropolitane entro il 2013.

Massimo e grande apprezzamento per l'istituzione delle Città metropolitane già prevista dal decreto n.95 del 2012, la cui disposizione va confermata e resa completamente applicabile con l'approvazione del sistema elettorale di secondo grado per l'elezione del consiglio metropolitano. L'ANCI ribadisce la propria visione della Città metropolitana quale ente sussidiario e di coordinamento e di supporto dei Comuni con un ruolo di guida del sindaco del comune capoluogo, assicurando una funzione intermedia e con una chiara preferenza per la coincidenza fra sindaco metropolitano e sindaco del comune capoluogo.

Suscita qualche perplessità l'estensione della Città metropolitana di Firenze con un territorio così ampio e certamente la soluzione contenuta nell'articolo 18 era più

congeniale ferma restando l'applicazione dell'articolo 133 della Costituzione, così come per tutte le altre città metropolitane.

Si propongono limitati emendamenti in ordine alla disciplina in materia di scorporo del comune capoluogo della regione e in ordine all'ipotesi della nomina di un commissario in caso di mancata approvazione dello statuto definitivo che si ritiene incostituzionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione.

Per quanto riguarda il riordino delle province, si ritiene che sarebbe opportuna una riflessione circa la coincidenza del territorio della provincia con l'intera regione.

Per quanto riguarda la questione del comune capoluogo di provincia l'Anci ribadisce la propria contrarietà a rimettere ai territori e ai comuni della provincia riordinata la scelta che sarebbe determinata da situazioni di contesto contingente, ritenendo migliore la soluzione contenuta nell'articolo 17 del decreto n. 96 che prevede il criterio di prevalenza demografica ad eccezione di accordo fra i soli comuni capoluogo interessati.

PROPOSTE EMENDATIVE AL DL N.188 DEL 2012

All'articolo 3, comma 1, eliminare le parole "anche a maggioranza".

All'articolo 5, comma 1, let.b), sostituire il comma 2-bis con il seguente: "comma 2-bis *"Secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio del comune capoluogo di regione può deliberare un articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. Sulla delibera del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, il consiglio metropolitano può prevedere e regolare nello statuto definitivo della città metropolitana la nuova articolazione del comune capoluogo ed entro i successivi novanta giorni la regione provvede alla revisione della circoscrizione territoriale. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune*



capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale”.

MOTIVAZIONE

La presente riformulazione mira a chiarire che la procedura per il cd. scorporo del comune capoluogo di regione deve realizzarsi in via preliminare con la delibera del comune e l'esito del referendum. In seguito al completamente positivo dei passaggi contemplati, il consiglio metropolitano può prevedere nello statuto definitivo lo scorporo ed in seguito interviene la legge regionale di revisione della circoscrizione territoriale.

Al comma 6 bis aggiungere dopo le parole “lettera a)” le seguenti parole “ in caso di cessazione contestuale dei mandati”.

Ipotesi A

Al comma 9-bis sostituire il comma con il seguente: “Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 50 giorni dal decreto di scioglimento”.

Ipotesi B

Al comma 9-bis sostituire il comma con il seguente: “Qualora non sia stato adottato lo statuto provvisorio e sia scaduto il termine previsto dal comma 9 per l'adozione dello statuto definitivo, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a 60 giorni al consiglio metropolitano, decorso il quale il consiglio metropolitano è sciolto e il sindaco metropolitano garantisce l'ordinaria amministrazione dell'ente. Con il decreto di scioglimento del consiglio metropolitano è nominato un commissario ad acta con il compito di adottare uno statuto che in ordine a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo prevede l'ipotesi di cui alla lettera a). Le elezioni del consiglio metropolitano si tengono entro 3 mesi dal decreto di scioglimento e lo



statuto adottato dal commissario ad acta resta in vigore sino a diversa determinazione”.

Si chiede infine di estendere quanto previsto dall'articolo 7 commi 4 e 5 a tutte le province anche oggetto di soppressione in seguito all'istituzione delle città metropolitane.

